

Programma di mediazione e riparazione
nella Giurisdizione dei minorenni

Servizio di Mediazione e Consulenza Tecnica
dicembre 2001



Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia i Interior
Secretaria de Serveis Penitenciaris,

Rehabilitació i Justícia Juvenil

Direcció General de Justícia Juvenil

1. INTRODUZIONE

Il Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña ha iniziato nel 1990 l'applicazione del Programma di mediazione e riparazione nell'ambito della Giustizia minorile.

Durante la fase di promozione del Programma si è tenuto in riferimento la Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali e penali alla delinquenza minorile, oltre ad altre Raccomandazioni di Organismi internazionali relative a tale ambito di applicazione.

La promulgazione della Legge 4/92 del 5 giugno, riguardante la riforma della Legge che regolava le competenze e i procedimenti dei Giudici minorili ha fornito una solida base giuridica al Programma di mediazione e riparazione, all'interno dei limiti relativi alla prospettiva penale generale. Il Programma nasce e si sviluppa in una fase storica di transizione, riflessione e cambiamento della Giustizia minorile in Spagna, e in Catalogna in particolare. Un processo di transizione, all'interno del modello residuale di tipo positivista e correzionalista, e il modello di Giustizia penale minorile, garantista, responsabilizzante ed educativo, previsto invece dalla nuova Legge 5/2000 del 12 gennaio.

Tale legge offre a vittima e reo una doppia via per affrontare il conflitto generato dal reato: una via extragiudiziale, attraverso l'applicazione da parte della Procura, del principio di opportunità si pone come obiettivo la conciliazione e la riparazione tra il minore e la vittima; l'altra via, nel quadro del procedimento penale formale.

La Legge, inoltre, prevede quale soluzione extragiudiziale nell'interesse del minore, la realizzazione, in determinati casi, di attività educative quando, per cause indipendenti dalla volontà del minore, non è possibile una soluzione diretta del conflitto.

2. ELEMENTI GIURIDICI

La Legge 5/2000 prevede la conciliazione e la riparazione in diversi momenti del procedimento. Conferisce un margine significativo di discrezionalità al Procuratore e al Giudice per recedere dall'azione penale, per attivare la conciliazione e la riparazione e applicare l'archiviazione del procedimento.

Nell'art. 19 si menziona la mediazione come la forma idonea a raggiungere l'obiettivo della conciliazione e della riparazione: tale funzione ed attività è affidata, in base alla legge, ad un gruppo tecnico.

La mediazione

La Legge offre varie possibilità, in diversi momenti del procedimento, per attuare un programma di mediazione.

1) Durante la fase di istruzione del procedimento, il Procuratore, in base ai requisiti e alle condizioni stabilite nell'art. 19, può desistere nel proseguire l'azione penale.

2) In fase di esecuzione della misura imposta, la conciliazione del minore con la vittima può lasciare la misura priva di effetto, in base ai requisiti indicati nell'art. 51.2. L'art. 19.3 definisce la mediazione come tecnica per affrontare il conflitto tra il minore e la vittima, assegna questa attività al gruppo tecnico e stabilisce che quest'ultimo informi la Procura circa gli accordi stipulati in mediazione e il grado di attuazione.

La conciliazione e la riparazione

L'art. 19.2 della Legge definisce ciò che si deve intendere per conciliazione e riparazione: "Si intende ciò che produce la conciliazione quando il minore riconosce il danno causato, si scusa nei confronti della vittima e questa accetta la scusa".

"Per riparazione si intende l'impegno espressamente assunto dal minore con la vittima attraverso determinate azioni relative al danno causato, in suo beneficio o verso la comunità, seguito dalla realizzazione effettiva di tali azioni".

Il Programma persegue quale obiettivo, sempre che sia possibile e le parti siano consenzienti, quello di affrontare il conflitto e promuovere soluzioni globali, incorporando nel processo di mediazione gli aspetti relativi anche alla responsabilità civile.

Il percorso di mediazione

La Procura autorizza la mediazione in base alla Legge, ed ha la competenza sulla sospensione dell'attuazione e propone al Giudice tale ipotesi e altri benefici giuridici, secondo il caso, e informa del risultato della mediazione o delle attività educative. Il Giudice dichiara la soluzione che corrisponde al diritto.

Dopo l'autorizzazione, il gruppo tecnico propone al minore la possibilità di iniziare un programma di mediazione o di attività educativa, valuta la fattibilità e propone alla Procura l'inizio del percorso individuato. Si pone in contatto con la vittima, fornisce informazioni, propone la mediazione.

- Terminato il percorso di mediazione, il gruppo tecnico informa la Procura sul grado di raggiungimento dell'accordo stabilito con il minore. Si deve tener presente, in relazione al risultato della mediazione, che l'art. 19.4 comunque contempla la possibilità che il Procuratore consideri il percorso di mediazione attuato dal minore, quando per cause indipendenti dalla sua volontà, non è stato possibile attuare concretamente la conciliazione e/o la riparazione.

- In caso di risultato positivo della mediazione e di attuazione degli accordi stabiliti nella conciliazione e/o riparazione, la Procura chiede al Giudice l'archiviazione dell'azione penale, con remissione del reato (art. 19.4).
- Se il risultato non è positivo, la Procura prosegue l'azione penale. In questo caso, il mediatore invia il caso all'operatore per la presa in carico tecnica.

Le attività educative

Oltre alla mediazione e alla conciliazione, l'art. 19.1 della Legge individua quale soluzione extragiudiziale un programma di attività educative proposte al minore dagli operatori, dopo che tale programma è stato valutato dalla Procura.

Tale attività deve intendersi sussidiaria alla conciliazione e/o riparazione nel caso si abbia una vittima concreta e che il minore risponda ai criteri di accesso al Programma, dando quindi la priorità ad una soluzione con la vittima.

Conciliazione e/o riparazione: revisione della misura imposta

La conciliazione del minore con la vittima può annullare, senza effetti, la misura imposta (art. 51.2). L'art. 51.2 non stabilisce nessun limite in relazione alla gravità del fatto-reato e non definisce nemmeno un tempo minimo per il completamento della misura per arrivare agli effetti previsti.

I requisiti per annullare gli effetti della misura sono:

- la realizzazione effettiva della conciliazione tra autore e vittima;
- il tempo di realizzazione della misura necessario alla presa di responsabilità del minore in relazione ai danni causati.

Il primo requisito dipende da un accordo soddisfacente attuato in sede di conciliazione e/o riparazione tra la vittima ed il minore e dalla sua effettiva realizzazione.

3. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma di mediazione si pone l'obiettivo di risolvere il conflitto tra le parti in forma extragiudiziale, con la presenza di un mediatore, all'interno delle norme penali.

4. OBIETTIVI

Questo Programma si inserisce in un modello di Giustizia minorile...che diversifica le risposte al fine di conseguire una maggiore individualizzazione e aderenza alle caratteristiche ed alla situazione del minore nel circuito penale, applicando il principio del minimo intervento. Allo stesso tempo sono prioritari il rispetto dei diritti della vittima e la riparazione dei danni materiali e morali.

Il Programma di mediazione propone i seguenti obiettivi:

- avvicinare la giustizia ai cittadini, attraverso le forme partecipative nella soluzione dei conflitti;
- Incorporare nella giustizia minorile gli elementi restitutivi e compensatori in relazione alla vittima ed alla comunità;
- La partecipazione volontaria ed attiva del minore/giovane e della vittima in un percorso orientato alla conciliazione ed alla riparazione, in un ambito extragiudiziale;
- La partecipazione diretta di entrambe le parti nella definizione degli accordi nella conciliazione e nella riparazione;
- La riflessione del minore sui propri atti e sulle conseguenze, favorendo una sua condotta responsabile;
- L'ottenimento, da parte del reo, dei benefici stabiliti dalla Legge in seguito alla conciliazione e alla riparazione;

- La possibilità data alla vittima di esprimere la sua situazione, le necessità e poter essere ascoltata;
- Contribuire con la mediazione, la riparazione e gli accordi a superare le conseguenze derivanti dalla vittimizzazione e poter realizzare la riparazione;
- Superare, attraverso la partecipazione del minore/giovane alla mediazione, alla conciliazione con la vittima ed alla riparazione le conseguenze negative del conflitto e, nel futuro, facilitare la riflessione preventiva sulle proprie azioni.

5. CRITERI DI ACCESSO AL PROGRAMMA

Per accedere al Programma di mediazione sono necessari, da parte di un minore, i seguenti criteri essenziali, verificati dal mediatore nella fase di valutazione della fattibilità:

- Assunzione di responsabilità rispetto ai danni e ai pregiudizi causati dal reato;
- volontà di conciliarsi con la vittima e/o riparare il danno causato. Tale volontà è accompagnata dal consenso dei genitori, seppure rimane al minore la decisione di partecipare al Programma;
- capacità di intendere, comprendere il percorso proposto e apportare un contributo nella prospettiva riparativa e compensatoria;
- la comprensione delle diverse alternative che si propongono e del Programma (caratteristiche, finalità, modalità...);
- la possibilità di porsi dal punto di vista della vittima e capire il danno che ha sofferto;
- la comprensione dell'impegno derivante dall'accordo con la vittima;
- la possibilità di proporre attività valide per la riparazione.

Questi aspetti si valutano nel primo incontro con il minore.

Il programma senza la partecipazione della vittima è un'alternativa che si può realizzare solo in determinati casi, quando la vittima non è identificata, quando non esiste una vittima e nel caso di vittima-istituzionale che delega al mediatore la completa responsabilità del caso.

6. PROCESSO DI MEDIAZIONE E RIPARAZIONE

Il percorso ha come finalità quella di definire e realizzare un accordo tra autore e vittima per risolvere il conflitto creato dal reato, per il quale la Procura ha aperto un procedimento penale. La soluzione del conflitto ha due obiettivi:

- che il giovane possa conciliarsi e riparare il danno causato alla vittima;
- che la vittima possa essere compensata.

Il fatto delittuoso concretizza l'istanza penale, però sono le parti a definire il loro conflitto e gli accordi risolutivi.

Colloqui con le parti

a) Contatto con il minore

Il primo obiettivo del mediatore è valutare la fattibilità del caso. Questo comporta una analisi per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per iniziare un Programma di mediazione e riparazione. Questo incontro ha due versanti essenziali:

- informare in merito ai motivi dell'intervento giudiziario, sulle caratteristiche della Giustizia minorile, sul significato del Programma di mediazione e riparazione e sul ruolo del mediatore.
- Verificare la comprensione del giovane rispetto ai fatti e verificare il livello personale di responsabilità. Il vissuto che ha del conflitto e quale definizione ne assume; le motivazioni e l'interesse effettivo di riparare la vittima, così come la capacità di assumersi gli impegni del Programma.

Si valuta anche la visione dei genitori del conflitto e la loro disponibilità a sostenere il figlio ed il concreto sostegno che possono offrire.

Valutata positivamente la possibilità di iniziare un programma, con il consenso del minore e dei genitori, si informa la Procura della positiva fattibilità. In seguito all'autorizzazione implicita od esplicita della Procura, il mediatore contatta la vittima.

b) Contatto con la vittima

La vittima può essere qualsiasi persona (adulta, giovane o bambino), entità o impresa che abbiano avuto delle conseguenze dalle azioni del reo.

L'incontro con la vittima ha due versanti essenziali:

- Fornire adeguate informazioni sul procedimento della Procura, rispetto al funzionamento della Giustizia minorile, sul Programma di mediazione, sul ruolo del mediatore e manifestare la volontà del minore di attuare la conciliazione e /o riparazione, così come sulle possibilità di riconoscimento dei danni provocati.
- Conoscere la personale versione dei fatti e le conseguenze patite, sia fisiche, psicologiche e materiali, il vissuto e la definizione del conflitto e la sua motivazione ed interesse ad essere compensata.

Analisi del mediatore

Dopo gli incontri con le parti, il mediatore valuta se esiste realmente un conflitto o un danno possibile che deve essere riparato; valuta che la mediazione non sia contro produttore per nessuna delle parti; che entrambe abbiano interesse reale a cercare una soluzione, a comunicare e scusarsi mutuamente; che il minore sia disponibile e disposto a riparare e che alla vittima interessi la riparazione.

Realizzazione del Programma

a) Programma con la partecipazione della vittima

- Incontro tra le parti

Il minore e la vittima esprimono le loro ragioni, spiegano le circostanze in un reciproco sforzo di comprensione. L'incontro permette di situare, nella prospettiva delle parti e nella giusta misura, i fatti e le conseguenze

- Gli accordi

Gli accordi si definiscono considerando i pregiudizi sofferti dalla vittima, il suo interesse e richieste, la valutazione e la spiegazione dei fatti narrata dalle parti, le conseguenze ed i danni provocati, così come le possibilità riparative del giovane.

Le tipologie di accordi sono molto differenti. In tutti i casi devono essere chiari e concreti, integrando ciò che è maggiormente significativo per le parti al fine di una positiva soluzione del conflitto, in rispetto ai contenuti ed alle definizioni della conciliazione e della riparazione che la Legge prevede. In relazione alla conciliazione, il minore deve esplicitare la sua responsabilità (discolpa) che deve essere accettata dalla vittima. Il contenuto degli accordi riparativi del danno provocato alla vittima, attraverso attività verso per la vittima o la comunità, devono concretizzarsi in una precisa modalità che esprima il tipo di attività e il tempo di coinvolgimento.

Gli accordi possono includere, se le parti acconsentono e lo decidono, la compensazione per i danni derivanti dalla responsabilità civile, quali aspetti di pregiudizio sofferti dalla vittima e quali conseguenze del reato.

b) Mediazione senza la partecipazione della vittima

Quando si verifica questa situazione, quale alternativa alla riparazione diretta, si valorizza la volontà di riparare del giovane. Ciò comporta la valutazione del suo interesse riparativo, aggiungendo in qualche caso un'attività concordata con il minore.

I contenuti ed il tempo di realizzazione delle attività vengono proposti alla Procura.

c) Valutazione del mediatore

Al termine del percorso il mediatore valuta i seguenti aspetti: la responsabilizzazione del minore rispetto al percorso, le possibilità di conciliazione di entrambe le parti, l'interesse alla riparazione e il livello di realizzazione, la valutazione della mediazione e della soluzione al conflitto adottata ed espressa dalle parti.

Con tali informazioni si redige una relazione per la Procura.

Il mediatore

La funzione del mediatore non è quella di risolvere il conflitto ma di condurre il percorso di mediazione facilitando la comunicazione ed il dialogo mediante le tecniche di mediazione, in modo da rendere manifesto il valore ed il significato dato dalle parti al conflitto.

E' un elemento attivo che ascolta, osserva e raccoglie informazioni. Considera gli interessi, i valori e le motivazioni. Introduce elementi di riflessione che possono facilitare un cambiamento di prospettiva, ascolta entrambe le parti perchè possano rendere flessibili le loro posizioni.

Aiuta le parti nella ricerca di elementi positivi alla soluzione del problema, collabora nella definizione dei rispettivi interessi e nella realizzazione degli accordi.

Il mediatore ha bisogno di sviluppare le sue abilità e la conoscenza delle tecniche di mediazione per poter condurre e facilitare la partecipazione delle parti nel percorso. Sono importanti una buona conoscenza di sè stesso e una capacità di mantenere una adeguata distanza per facilitare una posizione di neutralità; una prospettiva di attenzione, osservazione e di ascolto attivo, il riconoscimento del conflitto tra le parti e degli aspetti più significativi per entrambi; deve possedere le tecniche di comunicazione per essere chiaro e compreso dalle parti.

Di fatto contiene la crisi iniziale generata dal conflitto, lavora con i sentimenti, i vissuti e le fantasie negative legate al reato. Collabora alla definizione e soluzione del problema, nel trovare un accordo condiviso e controlla se viene realizzato.

7. RISORSE UMANE

Il Servicio de Asesoramiento Técnico y de Atención a la Víctima, la Sección de Asesoramiento dispone attualmente di tre equipè tecniche di mediatori specializzati.

8. VALUTAZIONE

E' necessario attuare la valutazione sistematica del Programma a vari livelli:

- a) Valutazione, analisi e revisione degli obiettivi generali del Programma di mediazione;
- b) Valutazione degli elementi quantitativi: popolazione coinvolta, vittime, rei, programmi di riparazione effettuati, compilazione schede descrittive, studio di casi, ecc.;
- c) Gli aspetti qualitativi relativi all'efficacia applicativa, finalità, sviluppo dei processi, ecc.;

- d) La valutazione dell'applicazione quotidiana del Programma: supervisione, incidenza ed accettazione del Programma, coordinamento con gli Enti Locali, Istituzioni e operatori, ecc.;
- e) Valutazione periodica: relazione annuale sullo sviluppo del Programma; revisione periodica del progetto; valutazione della popolazione coinvolta.

9. LE ATTIVITA' EDUCATIVE

In seguito all'applicazione del Programma, si interpreta che tali attività sono sussidiarie ai programmi di conciliazione e riparazione.

Quando l'attività educativa realizzata dal giovane dipende dall'impossibilità di attuare la conciliazione e la riparazione per cause indipendenti dalla sua volontà, questa attività è parte o complemento della valutazione dell'interesse riparativo e non è da considerarsi modalità alternativa ed indipendente.

Criteria di applicazione delle attività educative

1. Requisiti

1.a *Requisiti relativi al giovane*

- a) Riconoscimento della personale responsabilità in merito ai fatti.
- b) Volontà e consenso per risolvere il conflitto in ambito extragiudiziale.
- c) Volontà e impegno a partecipare alle attività che si concordano.

1.b *Requisiti relativi all'attività educativa*

- Le attività a contenuto educativo, devono avere la finalità di incidere negli aspetti che hanno favorito la commissione del reato.
- Devono essere connesse alla tipologia del reato, per sviluppare la sua responsabilità rispetto ai fatti ed alle conseguenze.
- Si devono sviluppare nel contesto del giovane, considerando le risorse disponibili nella rete comunitaria.

2. Tipologia dei casi

Le attività educative si realizzano quando non è possibile la partecipazione diretta della vittima:

a) Quando la vittima rifiuta di partecipare perchè:

- Non è una persona fisica o giuridica specifica;
- E' la comunità.

b) Quando si è tentato un programma di mediazione e la vittima non ha partecipato per i seguenti motivi:

- Quando alle domande del mediatore non dimostra interesse a partecipare ad un percorso di conciliazione o riparazione con l'autore e per vari motivi delega la soluzione del conflitto al mediatore stesso o alla giustizia.
- Adotta un atteggiamento molto negativo o di vendetta che il mediatore non è riuscito a ricondurre, e che rende improponibile l'incontro con il minore-reo.
- Non è stato possibile contattarlo.

3. Obiettivi delle attività educative

Il principale obiettivo è potenziare l'atteggiamento ed il comportamento responsabile del giovane. Altri obiettivi da considerare per proporre un'attività sono:

- dare una risposta puntuale e adatta alla situazione ed alle sue caratteristiche;
- favorire l'acquisizione di conoscenze e abilità concrete;
- sviluppare nel giovane le capacità di integrazione positiva;
- facilitare l'acquisizione di strumenti utili allo sviluppo di competenze sociali.

4. Durata delle attività

Si considera il valore simbolico delle attività, limitate ad un massimo di 20 ore.